



TRIBUNALE DI PAVIA
Sezione Prima Civile
Ufficio Fallimentare

Procedura di liquidazione del patrimonio n. 16/2019

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL SOVRAINDEBITATO

Il Giudice,

visto l'art. 14-quinques L. 3/2012;

letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;

vista la relazione particolareggiata depositata ex art. 14-ter comma terzo l. 3/2012 con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;

ritenuto che la stessa soddisfi i requisiti di cui all'art. 14-ter L. 3/2012 e non emergendo dagli accertamenti compiuti la commissione di atti in frode ai creditori;

PQM

1. **nomina** liquidatore della procedura ai sensi dell'art. 15, comma 8, L. 3/2012, **la dott.ssa Silvia Tavernini**;
2. **dispone** che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
3. **dispone** che la domanda di liquidazione ed il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori e, per il caso in cui il proponente svolga attività di impresa, annotati nel registro delle imprese;
4. **ordina** la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
5. **ordina** il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
6. **determina** ex art. 14-ter, comma 6, lett. b), L. n. 3/2012, alla luce delle corrette valutazioni dell'OCC, nell'intero reddito la somma necessaria per il sostentamento **del debitore** e della famiglia (l'unica entrata per il nucleo familiare è costituita dal reddito percepito dal marito di circa € 900 mensili a fronte di spese verificate dall'OCC per circa € 1.400; i redditi percepiti dalla ricorrente sono esigui, v. pagg. 14 ss. della relazione particolareggiata);
7. **precisa** che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, per i quattro anni successivi al deposito della domanda in quanto i beni sopravvenuti nel suddetto periodo costituiscono oggetto della liquidazione al netto delle passività incontrate per l'acquisto e la conservazione degli stessi;



8. **invita** il liquidatore, nel predisporre il programma di liquidazione, rispetto alla prededuzione da riconoscere al difensore che assiste il **debitore/i debitori**, ad attenersi alle indicazioni della Circolare di Sezione del 28.2.2019 nella quale si è stabilito quanto segue: *“In base alla considerazione per cui, secondo l’opinione prevalente, il ricorso deve essere presentato dal procuratore e non dalla parte personalmente, la Sezione ritiene di riconoscere la prededuzione al compenso del professionista.*

I giudici concordano nel calcolare il compenso secondo i parametri del D.M. 55/2014, ricorso per la dichiarazione di fallimento, applicando quale valore del procedimento l’attivo dichiarato dal debitore messo a disposizione della procedura”;

9. **A PRECISAZIONE DEL PUNTO 2, DISPONE QUANTO SEGUE:**

- a) **DICHIARA IMPROSEGUIBILI** eventuali procedure esecutive in corso, a meno che l’avviso di vendita sia stato già pubblicato, disponendo che in tal caso l’eventuale ricavato dalla vendita, dedotte le spese di procedura, sia versato alla procedura di liquidazione del patrimonio;
- b) **SUBORDINA** la fissazione di nuove vendite in sede esecutiva alla scelta del liquidatore di subentrare nell’esecuzione individuale ai sensi dell’art. 14 novies, co. 2, L. n. 3/2012, invitando il liquidatore - nel caso questi ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede - a richiedere al G.E. che l’esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile ai sensi dell’art. 14 quinquies, co. 2, lett. b, L. n. 3/2012¹.

RESPINGE, pertanto, allo stato, la domanda di sospensione della procedura esecutiva n. 93/2017 in quanto l’abbassamento del prezzo base d’asta in caso di esperimento deserto costituisce un momento fisiologico nell’esecuzione immobiliare.

Ad ogni modo, la valutazione circa la maggiore convenienza per la massa di una liquidazione “interna” del bene, laddove sia necessario procedere alla pubblicazione di un nuovo avviso di vendita per quanto sopra detto, andrà effettuata dal Liquidatore.

Si comunichi.

Pavia, 02/09/2019

Il Giudice
Francesco Rocca

¹ Si invita il liquidatore a esercitare con tempestività il potere di subentro (munendosi di difensore laddove non sia egli stesso avvocato), se ritenuto maggiormente conveniente, in quanto in mancanza il G.E. dovrà dichiarare improseguibile l’esecuzione individuale.

